

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

STAGIONI INVERNALI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -**

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 4 - Obblighi dell'Amministrazione comunale	7
Art. 5 - Facoltà dell'Amministrazione comunale.....	7
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 8 – Durata del contratto	9
Art. 9 – Importo del contratto	9
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto	10
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	12
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	12
Art. 18 – Subappalto	12
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	13
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	13
Art. 21 – Sicurezza.....	13
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	14
Art. 23 – Trattamento dei dati personali	14
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	14
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	14
Art. 26 – Penali	15
Art. 27 – Risoluzione del contratto	16
Art. 28 – Recesso	16
Art. 29 – Definizione delle controversie	16
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità	18
Art. 32 – Spese contrattuali.....	18
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	18
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione	18
Art. 35 – Norma di chiusura.....	18

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilità del territorio del Comune di Caldonazzo.
2. Il servizio viene affidato in appalto e l'appaltatore lo assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, verso il corrispettivo offerto in sede di gara e stabilito dal presente capitolato.
3. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione dell'eventuale richiesta di installazione di sistema di rilevazione GPS a cura e spese dell'Operatore Economico per la tracciabilità dei mezzi impiegati nel servizio.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione lungo la viabilità indicata nelle planimetrie allegate al presente capitolato, alle quali si rimanda per chiarezza, all'interno delle quali il territorio comunale è stato suddiviso in due lotti:

I. LOTTO 1 – a sua volta suddiviso in:

- a) Sub-lotto 1a: comprende lo sgombero neve e lo spargimento di sale e sabbia delle strade site a nord di Viale Trento, Viale Trento escluso (: SP1 provinciale); sono esclusi tutti i piazzali e le strade di competenza provinciale;
- b) Sub-lotto 1b: comprende lo sgombero neve e lo spargimento di sale e sabbia lungo le strade site a ovest di Via Siccone I/Via Vegri, escluse, fino al confine con il Lotto 2; comprende l'intera lunghezza di Via Monte Rive (fino a Loc. Campregheri) e tutti i piazzali compresi nel Lotto 1.

II. LOTTO 2 – a sua volta suddiviso in:

- a) Sub-lotto 2a: comprende lo sgombero neve e lo spargimento di sale e sabbia delle strade site a sud di Via Roma (compresa) e lungo le strade ad est di Via Brenta (compresa); sono esclusi tutti i piazzali e le strade di competenza provinciale; comprende le strade in Loc. Monterovere/Seghetta;
- b) Sub-lotto 2b: comprende lo sgombero neve e lo spargimento di sale e sabbia delle strade site a nord di Via Roma (esclusa) e ad ovest di Via Brenta (esclusa) fino al confine con il Lotto 1; comprende inoltre tutti i piazzali compresi nel Lotto 2.

2. L'appaltatore deve garantire le attività di cui al seguente articolo 3 limitatamente al sub-lotto 1a e/o al sub-lotto 2a (a seconda di quanto indicato in sede di offerta).

I sub-lotti 1b e 2b, corrispondenti al centro dell'abitato di Caldonazzo, rimangono di competenza del Cantiere Comunale.

Eccezionalmente e su richiesta telefonica o verbale dell'Amministrazione (ufficio tecnico o, in sua assenza, da un amministratore), potrà essere richiesto lo svolgimento del servizio anche sulle aree 1b e 2b (in relazione al lotto per il quale viene presentata offerta in sede di gara, per cui 1a → 1b; 2a → 2b): in tal caso l'Appaltatore è tenuto a garantire le attività di cui all'articolo 3 anche per il sub-lotto 1b e/o 2b, concordando preventivamente le strade sulle quali intervenire prioritariamente.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività.
 - a) Lo sgombero neve dovrà essere eseguito a regola d'arte al fine di prevenire disagi e/o blocchi della circolazione veicolare, avendo cura di operare sull'intera superficie in modo uniforme e senza lasciare sul fondo alcuno strato di neve e dovrà essere effettuato con velocità tale da determinare lo smaltimento laterale a regola d'arte, senza arrecare danni a privati, alla strada ed ai suoi manufatti, agli edifici e/o veicoli presenti. L'affidatario è

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

- tenuto a tenere sgombra dalla neve l'intera sede stradale, garantendo, nei limiti del possibile, il doppio senso di marcia.
- b) In particolare l'affidatario dovrà garantire l'intervento di lamatura e di spargimento sale/ghiaia sia su richiesta telefonica o verbale dell'Amministrazione (ufficio tecnico o, in sua assenza, da un amministratore), sia, in via autonoma, quando il manto nevoso raggiunga un'altezza di 5,00 (cinque) centimetri di spessore.
 - c) Negli altri casi (tra cui per esempio nel caso di ipotesi di gelate o di formazione di ghiaccio) il servizio dovrà essere svolto secondo le necessità connesse all'innevamento delle strade ed ai gradi di temperatura, sentito il Servizio tecnico comunale. Qualora sia tecnicamente possibile, il servizio di spargimento sale deve svolgersi appena completata l'attività di sgombero neve. Il servizio dovrà inoltre essere svolto, ogni qualvolta lo richieda il Comune, con la massima tempestività, sia di giorno che di notte e con qualsiasi condizione meteorologica.
 - d) In caso di richiesta di attivazione del servizio da parte dell'amministrazione comunale l'affidatario è tenuto ad iniziare le operazioni con il mezzo attrezzato nel più breve tempo possibile e comunque entro mezz'ora dalla chiamata/richiesta.
 - e) La ditta dovrà garantire la massima tempestività e reperibilità di servizio 24 ore su 24, anche in orario notturno o festivo, durante tutto il periodo contrattuale, senza che ciò dia diritto ad avanzare eccezioni o pretese di maggiori compensi, salvo quelli espressamente previsti dal presente capitolato;
 - f) La ditta è tenuta ad intervenire anche per spessori inferiori ai 5 centimetri, qualora le condizioni della strada suggeriscano l'intervento, previo confronto con l'Ufficio tecnico comunale, o qualora l'intervento sia espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale.
 - g) La ditta dovrà utilizzare automezzi idoneamente assicurati, targati, omologati e conformi a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale per l'esecuzione di tale servizio, utilizzarli nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e dovrà pertanto impegnarsi nell'apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a garantirne la regolarità.
 - h) L'incaricato del Servizio sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza, sia per i mezzi impiegati che per il personale addetto, nonché al rispetto di tutti gli obblighi in materia contributiva.
 - i) La ditta è tenuta a presentare il Piano Operativo di Sicurezza.
 - j) La ditta incaricata del servizio solleva e manleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine a danni a persone cose o animali, causati dai mezzi durante il servizio medesimo; la stessa assicurerà inoltre la piena conformità del mezzo utilizzato alle vigenti disposizioni trasmettendo all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dal conferimento formale dell'incarico, autocertificazione e copia autenticata del libretto di circolazione (comunque entro l'inizio del servizio).
 - k) La ditta è tenuta, nell'esecuzione del servizio, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della stazione appaltante, in quanto compatibili, ferma la risoluzione dell'affidamento in caso di violazione di tali obblighi: codice rinvenibile al link: <https://www.comune.caldonazzo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.
 - l) La ditta si impegna a mantenere un comportamento corretto ed irreprensibile nei confronti dei cittadini, dei colleghi e del personale comunale preposto.
 - m) La ditta si impegna all'utilizzo dei giubbini ad alta visibilità previsti per i lavori da svolgere sulla sede stradale e di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale che il Servizio previsto richiede (scarponi antinfortunistici, cuffia antirumore, ecc.) con onere di acquisto a proprio carico.

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

- n) La ditta incaricata si impegna a mantenere sempre pronti i propri mezzi e le attrezzature relative perfettamente funzionanti, ad iniziare il servizio con il serbatoio del carburante a pieno carico, dotato di catene da neve, con luce lampeggiante accesa, fari funzionanti e comunque in perfette condizioni necessarie allo svolgimento del servizio previsto, in maniera tale da evitare inconvenienti di sorta.
- o) La ditta incaricata si impegna a garantire che tutto il parco macchine richiesto sia permanentemente mantenuto sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze al fine di evitare disservizi legati alla lontananza dal cantiere; tale requisito rappresenta una condizione essenziale per il corretto svolgimento del servizio affidato.
- p) La ditta incaricata è tenuta a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.).
- q) Il servizio può essere richiesto anche per una sola strada senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere alcun onere aggiuntivo. In caso di emergenza, la richiesta di sabbatura, spargimento sale e di sgombero neve può essere estesa a strade escluse dal presente contratto, conteggiando le ore di servizio.
- r) La ditta incaricata si farà scrupolo di svolgere il servizio di sgombero neve in maniera ottimale cercando, in linea di massima, di evitare accumulo di neve in prossimità di passi carrai, di accessi, di aree a deposito cassonetti rifiuto, parcheggi per disabili, marciapiedi e comunque di tutti quei luoghi che il buon senso e la buona pratica consiglino di evitare; nel caso in cui, eccezionalmente e previo assenso dell'amministrazione, durante il servizio di sgombero si dovesse rendere necessario l'accumulo di neve in prossimità di passi carrai, di accessi, di aree a deposito cassonetti rifiuto, parcheggi per disabili, marciapiedi, la ditta incaricata è tenuta a rimuoverli nel più breve tempo possibile, al termine del servizio di sgombero, scaricando la neve in aree preventivamente concordate con l'ufficio tecnico comunale.
- s) La ditta dovrà porre particolare attenzione all'accessibilità di aree sensibili che verranno specificate dall'ufficio tecnico comunale.
- t) Al fine di espletare un idoneo coordinamento delle varie operazioni e provvedere ad un controllo dello svolgimento dei suddetti servizi, la ditta dovrà dotarsi di telefoni cellulari per essere sempre reperibile in ogni fase di svolgimento del servizio (comunicazione di più numeri telefonici). Qualora la ditta non risponda alla chiamata per n. 3 volte consecutive ad intervalli di circa 5 minuti primi si riterrà interrotto il servizio con possibilità di applicazione delle penali come precisato più avanti (salvo adeguata motivazione, p.es., riscontrate disfunzioni della linea telefonica dovute alla condizione meteorologica/calamitosa).
- u) L'inizio e il termine del servizio, al fine dell'applicazione del compenso unitario, saranno computati dal momento della partenza del mezzo/i fino al suo/loro rientro (whatsapp di partenza e fine servizio); a tal fine la ditta affidataria dovrà predisporre dei rapporti giornalieri contenenti l'indicazione dei mezzi impiegati, dei relativi operatori, dell'ora di uscita e di quella di rientro; i rapporti dovranno essere controfirmati entro tre giorni dal Responsabile del Servizio Tecnico e/o dall'operaio comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di verificare a campione e in contraddittorio l'effettiva necessità dell'intervento o la mancata esecuzione dello stesso.

2. Per le aree di sua pertinenza, la ditta si rende responsabile per eventuali danni e/o contestazioni che dovessero derivare dalla mancata esecuzione a regola d'arte dell'incarico, nella sua globalità, affidatogli dall'Amministrazione Comunale; a tal fine la Ditta è tenuta ad assicurarsi di conseguenza come previsto dal presente capitolato.
3. La dotazione minima di attrezzatura necessaria di cui l'operatore economico deve disporre per l'espletamento del servizio è composta da:

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

- Lotto 1: almeno un trattore gommato con potenza adeguata, munito di lama di larghezza non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,20 m, e di uno spargisale/sabbia da almeno 0,60 mc.;
- Lotto 2: almeno un trattore gommato con potenza adeguata, munito di lama di larghezza non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,20 m, e di uno spargisale/sabbia da almeno 0,60 mc.

Qualora l'appaltatore non disponga dell'intera attrezzatura necessaria, potrà provvedere a subappaltare le relative attività, previa autorizzazione dell'Ente, con le modalità di cui all'art. 18 del presente capitolato.

4. Gli autocarri e i trattori dovranno essere muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazione luminosa, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione quanto può occorrere (lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

I mezzi dovranno essere collaudati e idonei ad assicurare una perfetta esecuzione del servizio.

Le macchine operatrici, qualora immatricolate come macchine agricole, dovranno essere provviste del prescritto collaudo/omologazione effettuato dal Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento ed immatricolate per svolgere la funzione richiesta (come risulterà dalla carta di circolazione).

I mezzi impiegati negli interventi di cui al presente appalto devono essere perfettamente funzionanti, ed essere regolarmente revisionati.

Tutti gli accessori quali vomeri, frese, spanditori ecc. montati su macchine operatrici, trattori, autocarri, addetti al servizio dovranno avere sulla carta di circolazione del mezzo preposto, l'autorizzazione ed omologazione per servizio di sgombero neve di cui artt. 58 e 114 del D.L. n 285/92 e artt. 211 e 212 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni oppure dovrà essere esibito il certificato sostitutivo con marchio C.E., della casa costruttrice qualora non sia prescritta l'omologazione per l'accessorio.

Nel caso in cui l'affidatario del servizio sia un coltivatore diretto, l'attrezzatura dovrà essere di proprietà e il servizio dovrà essere reso con il lavoro proprio e dei famigliari secondo quanto disciplinato dall'art. 230-bis del c.c.

5. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato.
6. La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
7. Ad aggiudicazione avvenuta, l'appaltatore è tenuto ad eseguire obbligatoriamente un sopralluogo con il cantiere comunale al fine di prendere conoscenza della viabilità di competenza.
8. L'Amministrazione si riserva di chiedere all'operatore economico aggiudicatario del servizio lo svolgimento dei seguenti servizi aggiuntivi non ricompresi nel presente contratto:
 - a) Sgombero neve e spargimento sale e sabbia lungo i marciapiedi;
 - b) Allontanamento dei cumuli di neve presso aree individuate dal Servizio Tecnico;

L'operatore economico si impegna ad eseguire tali eventuali prestazioni entro 48 ore dalla richiesta dell'Amministrazione. I servizi suddetti verranno remunerati previa richiesta di offerta sulle voci più pertinenti presenti nell'elenco prezzi provinciale. Si precisa tuttavia che l'Amministrazione potrà far eseguire tale attività anche da altri operatori economici di sua fiducia

Art. 4 - Obblighi dell'Amministrazione comunale

1. Le attrezzature eventualmente rese disponibili dall'Amministrazione Comunale in caso di necessità, dovranno essere riconsegnate alla fine del servizio; eventuali danni alle medesime, con la sola esclusione del logorio dovuto all'uso, dovranno essere riparati a totale spese della ditta utilizzatrice. Alternativamente, le riparazioni verranno eseguite dall'Amministrazione Comunale, con totale addebito del relativo onere alla ditta. Sono pertanto a carico della ditta appaltatrice tutte quelle opere di manutenzione necessarie a mantenere le attrezzature in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti. Se durante il periodo del contratto, la ditta che utilizza le attrezzature comunali avute in comodato dal Comune, dovesse per qualsiasi ragione sostituire le attrezzature rotte irreparabilmente: la spesa per la nuova omologazione sarà totalmente posta a carico della ditta appaltatrice.
2. La sabbia e il sale ad uso disgelo stradale, per i veicoli dotati di idoneo spargisale/ghiaia, verranno forniti dall'Amministrazione Comunale e messi a disposizione presso il magazzino comunale o altro luogo indicato dall'Amministrazione.
3. Qualsiasi altro onere, compreso il caricamento e la miscelazione del sale, sarà a carico della ditta affidataria, se non diversamente comunicato.
4. Sarà a carico dell'Amministrazione Comunale, produrre, qualora se ne riscontri la necessità, eventuali ordinanze a limitazione e/o prescrizione della circolazione stradale necessaria per garantire o limitare lo svolgimento del Servizio e/o l'incolumità degli utenti della Strada.

Art. 5 - Facoltà dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
 - a) eliminare tratti di strade, vie, piazze od altri siti oggetto dell'appalto senza che per tale soppressione la ditta possa pretendere la corresponsione di alcun indennizzo;
 - b) sostituire tratti di strade, vie, piazze od altri siti inseriti in ogni singola zona con tratti di strade, vie, piazze od altri siti senza che per tale variazione la ditta possa pretendere compensi superiori a quanto offerto in sede di gara;
 - c) estendere gli interventi sopraindicati a piazze, vie, strade o altri sito non inseriti in zone oggetto dell'appalto;
 - d) effettuare, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (abbondanti nevicate, prove comparative, miglioramenti in genere della viabilità) ogni tipo di intervento direttamente o mediante altra ditta senza dare preavviso alcuno all'impresa appaltatrice. In tal caso l'appaltatore non potrà richiedere compensi o indennizzi di alcun genere; il direttore dell'esecuzione curerà le modalità di esecuzione del servizio al fine di evitare ogni rischio da interferenza;
 - e) richiedere l'installazione di un sistema di tracciabilità GPS sui mezzi individuati per l'effettuazione del servizio, sistema che verrà impiegato ai fini sia della contabilità, ma anche e soprattutto al fine di garantire certezza di passaggio avvenuto (aspetti di responsabilità circa danni a terzi segnalati);
 - f) cedere in comodato all'Operatore economico aggiudicatario, l'uso dei mezzi ed attrezzature comunali per lo svolgimento delle attività di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilità del territorio del Comune di Caldonazzo. L'esercizio da parte dell'Amministrazione comunale di detta facoltà è comunicata all'Operatore economico aggiudicatario con preavviso di almeno 6 (sei) ore e di ciò verrà redatto apposito verbale di CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE COMUNALI. Per detti interventi quale corrispettivo è previsto il SOLO importo variabile di €/h 40,00 IVA esclusa, da documentarsi con apposito rapporto giornaliero.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
 - b) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
 - c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*”;
 - d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - i) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*”;
 - j) le norme del codice civile.
2. Nel caso in cui una o più previsioni del capitolato dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del capitolato stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del capitolato risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente capitolato conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa);
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.3) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di presentazione dell'offerta;
 - a.4) le planimetrie indicanti le aree di intervento.
3. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo quanto previsto dal co. 3 dell'art. 15 della L.P. 23/1990 e dal co. 1 dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni TRE (stagioni invernali 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029).
Convenzionalmente, il periodo di riferimento per lo svolgimento delle attività va dall'1 novembre al 31 marzo dell'anno successivo, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di effettuare il servizio al verificarsi di precipitazioni nevose straordinarie e/o eccezionali che comportino l'anticipo o il posticipo dei suddetti periodi.
2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.
3. In conformità a quanto previsto degli art. 17 comma 8 e 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario.

Art. 9 – Importo del contratto

1. L'importo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto che si andrà a stipulare è di tipo aperto in quanto trattasi di prestazione pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi che non possono essere predeterminati nel numero ma che si rendono necessari a seconda delle condizioni atmosferiche.
3. Gli importi contrattuali stimati per il servizio sono riportati nel seguente quadro di spesa:

SGOMBERO NEVE triennio 2026-2029

	Prezzi	Ore	Importo annuo
LOTTO 1			
Importo fisso	€ 6.000,00		€ 6.000,00
Importo orario	€ 95,31	60,00	€ 5.718,60
<i>Sommano</i>			€ 11.718,60
Oneri per la sicurezza			€ 150,00
Totale Lotto 1 (IVA esclusa)			€ 11.868,60

	Prezzi	Ore	Importo annuo
LOTTO 2			
Importo fisso	€ 6.000,00		€ 6.000,00

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

Importo orario	€ 95,31	60,00	€ 5.718,60
<i>Sommano</i>			€ 11.718,60
Oneri sicurezza			€ 150,00
Totale Lotto 2 (IVA esclusa)			€ 11.868,60

4. L'importo contrattuale annuo è costituito da una quota fissa (a prescindere dall'andamento meteorico stagionale) ed una quota oraria variabile che verrà corrisposta in relazione alle ore di servizio effettivamente reso (stimate in 23 ore/anno/lotto ai fini della determinazione dell'importo a base di gara).
5. Non sono previsti oneri specifici a tutela del rischio di interferenza per i servizi del presente capitolato, mentre sono previsti per ciascun lotto € 150,00 + IVA annuali per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
6. L'importo economico per la prestazione variabile potrà variare sia in aumento che in diminuzione, data l'imprevedibilità delle precipitazioni nevose, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare diritti o pretese all'infuori del pagamento di quanto dovuto in base alle effettive prestazioni rese.
7. Il compenso orario viene erogato solamente per le prestazioni di effettivo sgombero neve e di spargimento di ghiaino e/o sale ed è comprensivo del costo dell'operatore e della attrezzatura impiegata, dei consumi di carburante, dei lubrificanti necessari, del costo delle assicurazioni, di quant'altro possa occorrere per la corretta e perfetta esecuzione del servizio.
8. Il compenso stagionale fisso comprende tutti gli oneri che l'affidatario dovesse avere per lo svolgimento del servizio, anche indiretti, quali (in via meramente esemplificativa) il montaggio e smontaggio della lama, delle piastre, delle catene, la disponibilità continua del mezzo per tutta la stagione invernale, il caricamento del materiale (sale, ghiaia ecc..) presso il cantiere comunale o altro luogo indicato dall'Amministrazione comunale, con propri uomini e mezzi, i tempi "morti" per eventuali percorsi fuori tragitto, i viaggi in cantiere comunale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura, ecc. Il compenso si intende inoltre comprensivo di oneri per spese generali ed utile di impresa.
9. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nei seguenti casi:
 - a) variazioni della viabilità interessata dal servizio, secondo quanto riportato agli artt. 2 - 3 del presente capitolato d'appalto;
 - b) revisione dei prezzi contrattuali, da applicarsi come segue:
 1. Aggiornamento dell'importo fisso secondo l'indice ISTAT FOI, con alea pari al 5,000%;
 2. Aggiornamento dell'importo orario secondo l'elenco prezzi provinciale, con alea pari al 3,00%.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato all'appaltatore entro l'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in seguito alla presentazione della documentazione fiscale (nella quale dovranno essere analiticamente e puntualmente indicate tutte le date delle uscite effettuate durante la stagione invernale) nel seguente modo:
 - entro 30 giorni dal ricevimento della fattura per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre;
 - entro il 28 febbraio per l'importo fisso stagionale e gli oneri inerenti la sicurezza;
 - entro 30 giorni dal ricevimento fattura per gli interventi effettuati da gennaio alla conclusione della stagione.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

Durante l'esecuzione del servizio è fatto obbligo all'affidatario procedere alla compilazione di rapporti giornalieri con l'indicazione precisa delle ore di servizio prestate che dovranno essere controfirmati in giornata o entro il primo giorno utile successivo a quello dell'intervento dal direttore dell'esecuzione e/o da un suo delegato. **Il ritardo nella presentazione dei rapporti giornalieri di oltre 5 (cinque) giorni determinerà l'attività come non svolta, senza che la ditta possa quindi pretendere alcunché.**

Prima di procedere all'effettiva liquidazione e pagamento delle fatture il direttore dell'esecuzione dovrà operare la verifica della corrispondenza delle date delle uscite espresse in fattura a quelle risultanti dai singoli rapporti giornalieri già in possesso del Comune.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 23/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Art. 18 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. Con riferimento alla disciplina applicabile al subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Caldonazzo, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 che viene determinata nel cinque per cento dell'importo contrattuale.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. Considerato che il servizio oggetto di affidamento riveste carattere di pubblica utilità, l'affidatario per nessuna ragione può sopprimerlo, sospenderlo, ridurlo, eseguirlo in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito o non a regola d'arte; qualora ciò si verificasse l'Amministrazione avrà diritto di applicare una penale da € 100,00 a € 1.000,00 secondo la gravità del caso.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Qualora la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell'inerzia della ditta appaltatrice e/o delle carenze e/o dei ritardi nello svolgimento del servizio, verrà addebitato, oltre alla penale di cui al presente articolo anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva, provvedendo alla detrazione della quota corrispondente direttamente da quanto ancora dovuto.
7. L'Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo. Inoltre, l'Amministrazione potrà trattenere a titolo di penalità fino al 100% del deposito cauzionale, salvo il risarcimento del danno da parte dell'affidatario inadempiente.
8. L'affidatario sarà tenuto, nei confronti dell'amministrazione, ex artt. 1453 e segg. del c.c., al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o quanto previsto dalla normativa, nei seguenti casi:
 - grave violazione degli obblighi contrattuali;
 - sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'affidatario, di uno o più servizi;
 - impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
 - la rovina del patrimonio o di beni/materiale dell'amministrazione per un importo superiore a € 10.000,00, oltre al risarcimento del danno
9. Nel caso di grave inadempienza contrattuale, ex artt. 1453 e segg. del c.c. è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
10. Si precisa che per grave inadempimento deve intendersi, oltre alle ipotesi già previste all'interno del presente capitolato:
 - la sospensione/mancata esecuzione senza giustificato motivo, anche di 1 giorno, del servizio qualora lo stesso debba essere reso secondo quanto previsto dal presente capitolato;
 - la violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell'amministrazione affidataria.

11. In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'amministrazione addebiterà all'affidatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore economico.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 5, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - m) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro i termini previsti contrattualmente o richiesti dalla stazione appaltante.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Caldonazzo, identificato con il CIG n. _____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Caldonazzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Caldonazzo”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
 5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
 6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
 7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
 8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 31 – Obblighi in materia di legalità

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'art. 2 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caldonazzo stabilisce che i contenuti del suddetto Codice si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
3. Per quanto compatibili, le disposizioni del codice si applicano anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
4. In caso di violazioni degli obblighi contenuti nel Codice da parte dell'affidatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

///